

**COMUNE DI S. QUIRICO D'ORCIA**  
*(Provincia di Siena)*

---

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
E BENEFICI ECONOMICI  
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

\* \* \*

*Testo Unico approvato con  
deliberazione del Consiglio Comunale  
n° 39 del 06-06-2001 e ss.mm. e ii.*

## **- INDICE -**

### ***Parte Prima:***

Capo I°:	Finalità e norme generali	pagina	<b>3</b>
Capo II°:	Settori d'intervento	"	
<b>4</b>			
Capo III°:	Soggetti ammessi od esclusi	"	<b>5</b>
Capo IV°:	Tempi e procedure	"	<b>6</b>
Capo V°:	Condizioni generali di concessione, documentazione e rendiconti finali	"	<b>8</b>

### ***Parte Seconda:***

Capo VI°:	Assistenza e sicurezza sociale	"	<b>11</b>
Capo VII°:	Cultura, informazione e tutela dei valori ambientali, storici e tradizionali	"	<b>12</b>
Capo VIII°:	Sport ed attività ricreative del tempo libero	"	<b>13</b>
Capo IX°:	Turismo e sviluppo economico	"	<b>14</b>
Capo X°:	Interventi straordinari	"	<b>15</b>

### ***Parte Terza:***

Capo XI°:	Documentazione richiesta e modelli di domanda	"	<b>16</b>
Capo XII°:	Disposizioni finali	"	<b>17</b>

# ***PARTE PRIMA***

---

## **Capo I°: FINALITA' E NORME GENERALI**

### **- Art. 1 -**

**1.** Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le tipologie d'intervento finanziario o di sostegno, non necessariamente economico, a quei soggetti residenti od operanti nella collettività con fini esclusivamente mirati all'assistenza e al benessere sociale, escluse quindi tutte le attività dalle quali possa derivare qualsiasi forma di lucro personale.

**2.** L'Ente determina altresì le forme di garanzia stabilite per la concessione dei finanziamenti o benefici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n° 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### **- Art. 2 -**

**1.** L'amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

### **- Art. 3 -**

**1.** L'osservanza dei criteri, delle modalità e dei tempi stabiliti dal presente Regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti economici o benefici da parte del Comune.

**2.** I provvedimenti adottati, devono contenere le precise, singole, motivazioni dell'erogazione del contributo economico o del beneficio concesso, con esplicito richiamo alle norme che ne hanno determinato l'assegnazione.

### **- Art. 4 -**

**1.** Tutti gli atti relativi alla concessione di finanziamenti economici o benefici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e sul sito internet. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in

qualunque momento anche successivo alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

**- Art. 5 -**

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'articolo precedente può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni operanti nello stesso o che in esso hanno sede. Ciò avviene previo il pagamento dei soli costi di riproduzione.

**Capo II°: SETTORI D'INTERVENTO**

**- Art. 6 -**

1. I settori nei quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti o benefici ad Enti pubblici o soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Cultura, informazione e tutela dei valori ambientali, storici e tradizionali;
- c) Sport ed attività ricreative del tempo libero;
- d) Turismo e sviluppo economico;

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

**Capo III°: SOGGETTI AMMESSI OD ESCLUSI**

**- Art. 7 -**

1. Sono ammessi a godere della eventuale concessione di finanziamenti economici o benefici di qualunque genere, da parte dell'Amministrazione Comunale:

- a) Soggetti residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dall'art. 1, primo comma, del presente Regolamento;
- b) Enti ed Istituzioni pubbliche, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) Enti, Associazioni, Fondazioni ed altri soggetti privati, che comunque esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune.

**- Art. 8 -**

1. Non sono ammessi a fruire di eventuali benefici o finanziamenti, i soggetti facenti parte a qualsiasi titolo dell'articolazione politico-amministrativa di partiti, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n° 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659. Dichiarazione in tal senso deve essere resa a corredo dell'istanza. Non è dovuta solo per gli interventi contemplati dal precedente art. 6, comma 1, lettera a, o dal successivo art. 9.

2. Altresì sono esclusi gli Enti pubblici, le Istituzioni o i soggetti privati non operanti nel territorio del Comune o comunque la cui azione non sia rivolta a produrre alcun beneficio per questa collettività.

**- Art. 9 -**

1. In deroga ai precedenti articoli e solo nei casi particolari sotto elencati, assolutamente motivati, l'attribuzione di interventi economici o benefici, può essere disposta a favore di specifiche iniziative al di fuori dell'ambito territoriale o a sostegno dell'attività esterna di privati o Istituzioni pubbliche, aventi finalità di aiuto e solidarietà:

- a) per singoli o comunità colpite da eventi naturali calamitosi;
- b) per singoli o comunità in particolare stato temporaneo di indigenza.

In tali casi, devono essere precisamente individuati il fine e le modalità d'azione che devono avere sempre importante rilevanza sotto il profilo umanitario. Si intende che l'intervento è limitato al ripristino della situazione di normalità.

## **Capo IV°: TEMPI E PROCEDURE**

**- Art. 10 -**

1. La Giunta Comunale, annualmente, stabilisce con propria deliberazione, gli indirizzi per la ripartizione di massima nei quattro settori d'intervento delle risorse da destinare alle contribuzioni.

Le risorse iscritte nel Bilancio di Previsione da destinare ai finanziamenti devoluti a soggetti privati

e pubblici vengono ripartite nel seguente modo:

- il 75% della somma globale viene destinata ai soggetti pubblici e privati che avranno presentato la domanda entro la fine di febbraio;
- il restante 25%, oltre ad eventuali rimanenze dei contributi non assegnati nella prima parte dell'anno, viene destinato a quei soggetti che avranno presentato domanda entro il 30 settembre. Ogni soggetto, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare, nel rispetto delle suindicate scadenze (28 febbraio e 30 settembre), più di una richiesta di contributo annuale per lo svolgimento di attività culturali, sociali, sportive o turistiche.

2. La ripartizione di cui al precedente comma, viene effettuata tenendo conto di quanto indicato dalla Giunta Comunale, mediante determinazione a dal Responsabile del Servizio o Area preposto alla raccolta ed istruzione delle pratiche.

#### **- Art. 11 -**

1. I soggetti interessati devono produrre istanza all'Amministrazione, per la concessione di contributi economici o benefici di altra natura, entro il 28 febbraio, oppure entro il 30 settembre, di ogni anno, utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento e parte integrante di esso.

2. Fanno eccezione, per quanto attiene la perentorietà del termine, le richieste non pianificabili per il loro carattere d'urgenza previste dall'art. 9 o dal successivo art. 21.

3. Ai termini ed alle procedure è comunque assicurata la massima pubblicità e trasparenza da parte del Settore competente, mediante avvisi o inviti scritti, volti soprattutto a quei soggetti pubblici o privati che hanno consolidato negli anni la loro attività nei vari settori d'intervento.

#### **- Art. 12 -**

1. Scaduti i termini, le istanze vengono raggruppate per settore d'intervento dal Servizio preposto. Lo stesso, stila una relazione illustrativa, comprensiva anche di uno schema riepilogativo dei costi d'intervento che viene trasmessa alla Giunta Comunale per formulazione degli indirizzi di cui all'art. 10 comma 1 mediante proprio atto deliberativo.

2. Il Servizio responsabile deve indicare, in elenco a parte, anche i soggetti che secondo le risultanze del procedimento istruttorio non avrebbero titolo a ricevere il finanziamento o il beneficio richiesto. Per questi, la Giunta, ove ne ravvisi la necessità, può richiedere ulteriori approfondimenti e verifiche, prima di decidere.

#### **- Art. 13 -**

1. Il Servizio competente, predispone quindi la determinazione di ripartizione, sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi.

2. Il Responsabile dell'Area o Servizio competente determina altresì, i soggetti o le iniziative escluse, dando per questi adeguata motivazione.

## **Capo V°: CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE, DOCUMENTAZIONE E RENDICONTI FINALI**

### **- Art. 14 -**

1. I soggetti che presentano istanza al Comune per ottenere interventi finanziari o altri benefici, devono chiaramente esporre nella stessa le motivazioni. Qualora l'istanza sia indirizzata all'ottenimento di un finanziamento economico, deve anche essere rappresentato il piano finanziario complessivo dell'iniziativa e la misura dell'intervento richiesto. Deve inoltre essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, secondo quanto specificato nella *PARTE TERZA: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODELLI DI DOMANDA*, cui si rimanda. Inoltre il soggetto deve indicare se, per la stessa iniziativa, usufruisce di altre contribuzioni o agevolazioni da parte di altri Enti pubblici. In caso affermativo, deve essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

2. Tutta la documentazione presentata deve essere firmata dal Presidente dell'Ente o -in alternativa- dal suo Segretario facente funzione. Per singoli soggetti, nei casi previsti, è indispensabile la firma del diretto interessato.

3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti pubblici e privati ed alle Associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune degli eventuali beni prodotti dall'attività, con impegno da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.

4. Maggiore considerazione ottengono anche quelle richieste rappresentanti progetti di ampio respiro, di lunga durata o aventi carattere di ripetibilità, rispetto ad iniziative isolate ed occasionali. Altrettanto sono valutati quei programmi che per il raggiungimento di finalità di una certa rilevanza, coinvolgono altri soggetti, sia sotto il profilo della partecipazione economica, che sotto quello della fruibilità.

### **- Art. 15 -**

1. Tutti i soggetti che ricevono contributi annuali dal Comune per l'espletamento delle loro attività,

sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per cui è stato accordato. Di ciò deve essere resa dichiarazione nell'istanza.

#### **- Art. 16 -**

1. Il Comune può concedere il solo patrocinio gratuito ad Enti, Associazioni o soggetti privati per le loro iniziative. Esso va richiesto, per iscritto, non tenendo conto dei termini stabiliti dall'art. 10, comma 1, ma comunque almeno 15 giorni prima della data di interesse e concesso dall'Amministrazione previo specifico atto sindacale o del delegato del Sindaco. L'atto di concessione sarà assunto nei successivi 10 giorni. Non è previsto il silenzio – assenso.

Nei casi d'urgenza va richiesto comunque almeno 7 giorni prima della data di interesse. L'amministrazione comunale, nei casi d'urgenza, risponderà entro 2 giorni lavorativi. Non è previsto il silenzio – assenso.

Alla richiesta va allegato il programma dettagliato dell'iniziativa o il progetto per cui si richiede il patrocinio.

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari per i soggetti richiedenti. Può essere presa in considerazione esclusivamente l'agevolazione su tariffe ed oneri per i quali il Comune sia l'Ente percettore.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con cui provvede alla promozione dell'iniziativa. Nei casi di concessione del patrocinio ed uso del logo del Comune, il materiale grafico a stampa e digitale deve essere inviato all'Ufficio competente per il preventivo rilascio del "Visto". Non è previsto il silenzio – assenso.

#### **- Art. 17 -**

1. Al Comune non può essere richiesto intervento suppletivo per maggiori spese, nè concorso per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i destinatari delle contribuzioni e terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni professionali o prestazioni di qualsiasi altra natura.

**3.** L'Ente non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi di qualsiasi natura, così come non assume responsabilità relative alla gestione di Enti, Associazioni, Comitati o altre organizzazioni, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario, facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo ed a seguito di accertamenti, revocarne la concessione.

**- Art. 18 -**

**1.** Il contributo richiesto, non può in alcun caso eccedere il 30% dell'intero impegno finanziario dell'operazione o del programma d'iniziativa presentato.

**2.** Fanno eccezione, e saranno vagliati caso per caso, quei programmi d'intervento che rivestono carattere di estrema necessità e sono unicamente rivolti verso il Settore dell'assistenza e sicurezza sociale (artt. 6, comma 1, lettera a, e 21).

**- Art. 19 -**

**1.** Il contributo deliberato, viene erogato in unica soluzione entro trenta giorni dall'esecutività dell'atto che lo ha determinato, secondo le modalità indicate dal soggetto fruente in istanza.

**2.** Nessuna responsabilità deriva al Comune per ritardi di accredito, dovuti all'inesattezza dei dati forniti od alla loro incompletezza.

**3.** Dell'avvenuta concessione, viene data comunicazione scritta al soggetto beneficiario da parte del Servizio competente, che è tenuto ad informare anche i soggetti esclusi, indicando succintamente le motivazioni del diniego.

**- Art. 20 -**

**1.** I soggetti che beneficiano del finanziamento, da parte del Comune, delle loro iniziative, hanno l'obbligo di esibire il piano consuntivo di spesa.

**2.** Tale rendiconto può essere reso dal soggetto beneficiario:

a) entro la fine dell'anno al Servizio competente, che lo rimetterà alla Giunta con propria relazione, in caso di occasionale concessione;

b) entro il termine previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, cioè a corredo della domanda per

l'anno successivo, in caso di contribuzioni consolidate.

3. La mancata presentazione del rendiconto di spesa, se non viene surrogata da una dichiarazione firmata dal Presidente dell'Ente con la quale motiva adeguatamente le ragioni dell'inadempienza e si impegna ad ottemperare all'obbligo di rendicontazione entro i successivi tre mesi, comporta l'automatica ed irrevocabile esclusione dal finanziamento economico o concessione di qualsiasi altro tipo per l'anno successivo.

4. In caso di presentazione di rendiconto lacunoso e poco esauriente, l'Amministrazione può richiedere al soggetto beneficiario, copia dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

## ***PARTE SECONDA***

---

### **Capo VI°: ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE**

#### **- Art. 21 -**

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili ed alla promozione del loro inserimento sociale, scolastico e lavorativo;
- e) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- f) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo dei soggetti assistiti;
- g) al sostegno delle attività di volontariato che direttamente operano sul territorio o che rivolgono la loro azione a realtà presenti in esso;
- h) a risolvere tutte le occasioni in cui, a causa dell'urgenza o della condizione particolare dei richiedenti, non sia loro possibile avvalersi delle istituzioni normalmente preposte.

2. Per gli interventi di immediata assistenza, ove, per mera situazione di pericolo, non sia neanche materialmente possibile l'istruzione di una pratica, il Sindaco adotta una decisione d'urgenza, riferendo poi alla Giunta in merito all'intervento disposto.

## **Capo VII°: CULTURA, INFORMAZIONE E TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI, STORICI E TRADIZIONALI**

### **- Art. 22 -**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici o privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa non a carattere temporaneo o, in caso contrario, di notevole pregio;

b) a favore dei soggetti che organizzano attività culturali di vario genere con il concorso ed il pieno coinvolgimento di gruppi di residenti;

c) a favore dei soggetti che operano per la promozione culturale ed educativa in particolare degli anziani o dei minori;

d) a favore dei soggetti che promuovono scambi culturali fra i residenti del Comune ed altre Comunità italiane e straniere;

e) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze monumentali e naturali, della Biblioteca Civica, delle tradizioni storiche e del folklore;

f) a favore dei soggetti che in sede locale svolgono attività di informazione, attraverso la pubblicazione di bollettini, giornali ed altre pubblicazioni a carattere periodico o producono materiale documentario di vario tipo ma di particolare pregio;

g) al sostegno dell'attività dei soggetti che operano in via continuativa per la salvaguardia dell'ambiente e la sua valorizzazione.

2. La determinazione e quantificazione degli interventi, viene effettuata tenendo conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale del progetto e del coinvolgimento maggiore o minore di altri cittadini.

### **- Art. 23 -**

1. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e dei termini stabiliti dai precedenti articoli del presente Regolamento.

2. Le iniziative non preventivamente programmate e quindi non soggette alle norme ed ai benefici del presente Regolamento, possono godere solo del patrocinio gratuito dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'art. 16.

## **Capo VIII°: SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

**- Art. 24 -**

1. Il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi, che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

2. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport o di altre similari attività a livello professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della Comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di finanziamenti e sovvenzioni a qualsiasi titolo.

**- Art. 25 -**

1. Gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo, sono disposti nella piena osservanza delle procedure e dei termini fissati dal presente Regolamento.

2. In caso di attività a livello professionistico, la concessione di agevolazioni per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti sportivi, di cui al comma 2 del precedente articolo, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente Organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e la conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse. Nel caso che l'impianto sia utilizzato con accesso del pubblico, ciò avviene sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore che deve munirsi dei necessari permessi, trasmessi in copia per conoscenza al Comune.

3. Le manifestazioni di carattere eccezionale e non programmato, non potendo essere regolamentate dalle presenti norme, possono godere solo del patrocinio gratuito, assegnato così come contemplato nell'art. 16 e. ove vi fossero disponibilità di bilancio, con un contributo una tantum di modesta entità, non superiore comunque ai 300 Euro.

**Capo IX°: TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO**

**- Art. 26 -**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione del turismo e dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso quando accolgano significative partecipazioni delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alla stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore presenti sul territorio comunale e la partecipazione effettiva rappresenti numericamente almeno il 50% delle aziende predette;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità, con lo scopo di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) alla contribuzione per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi costituitisi per valorizzare zone od attività esistenti nel territorio comunale.

**- Art. 27 -**

1. Il concorso del Comune può estrinsecarsi anche nella concessione di locali, spazi, impianti, attrezzature nel qual caso, dovrà essere stipulato specifico accordo scritto, anche temporaneo, tra l'Ente ed il soggetto richiedente.

2. Per manifestazioni ed iniziative non programmate e quindi non assoggettabili alle norme del presente Regolamento, può essere concesso esclusivamente il patrocinio gratuito, così come stabilito all'art. 16 e, ove vi fossero disponibilità di bilancio, con un contributo una tantum di modesta entità, non superiore comunque ai 300 Euro.

**- Art. 28 -**

1. Per lo specifico settore d'intervento, non possono essere concessi contributi finanziari che siano palesemente in favore di singoli soggetti o di ristretti gruppi.

**Capo X°: INTERVENTI STRAORDINARI**

**- Art. 29-**

1. Per iniziative e manifestazioni non ascrivibili ai settori previsti dal presente Regolamento, aventi carattere straordinario e non ricorrente e per le quali la Giunta ritenga sussistente un interesse generale della comunità, può essere comunque disposto un intervento del Comune, previo apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale.

2. L'azione di finanziamento, ove richiesta, è possibile solo a determinazione avvenuta del piano di concessione e ripartizione dei contributi annuali (art. 13, 2° comma) o attingendo ad eccedenze eventualmente inutilizzate di detto Piano o, con provvedimento avente carattere di urgenza, da altri capitoli di Bilancio, dove vi sia la necessaria disponibilità.

3. La partecipazione non onerosa del Comune alle iniziative descritte nel primo comma, avviene con le stesse modalità precisate nei capitoli precedenti a proposito dell'utilizzo di strutture, impianti, locali o altri beni di proprietà del Comune o attraverso servizi da esso gestiti.

## ***PARTE TERZA***

---

### **Capo XI°: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODELLI DI DOMANDA**

#### **- Art. 30-**

1. All'istanza per ottenere un contributo finanziario, per una delle iniziative riconducibili ai settori d'intervento descritti all'art. 6, comma 1, vanno allegati i seguenti documenti:

#### **- 1° anno di concessione:**

- a) copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- b) copia del programma delle attività per l'anno in corso;
- c) copia dello statuto (se trattasi di Associazione, Ente, Comitato);
- d) ogni altro documento, atto a chiarire i termini dell'intervento (facoltativo).

#### **- Anni successivi:**

- a) copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- b) copia del programma di attività per l'anno in corso;
- c) rendiconto della gestione dell'anno precedente;

d) ogni altro documento atto a chiarire i termini dell'intervento (facoltativo).

2. Fanno eccezione i casi previsti dall'art. 21, 1° comma, qualora lo stesso richiedente sia l'oggetto della contribuzione o se il promotore dell'iniziativa sia persona fisica. In tali casi deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) autocertificazione relativa ai redditi del nucleo familiare del beneficiario;
- b) elementi giustificativi della spesa o delle spese da sostenere.

3. Fanno altresì eccezione i casi previsti dall'art. 9, quando gli eventi che hanno determinato lo stato di necessità sono noti e palesi e quelli adducibili all'art. 21, 2° comma, per i quali è già previsto l'intervento d'autorità da parte del Sindaco.

#### - Art. 31-

1. I modelli adoperati devono essere quelli allegati in appendice al presente Regolamento o altri ad essi strettamente conformi.

### **Capo XII°: DISPOSIZIONI FINALI**

#### - Art. 33 -

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.